

# COMUNE DI VIGHIZZOLO D'ESTE

#### PROVINCIA DI PADOVA

Via Nuova, 87 - 35040 Vighizzolo d'Este (PD)

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T)

2019 – 2021

(articolo 1, commi 8, 8-bis e 9 della legge 6 novembre 2012 numero 190 – art. 3, comma 3 – ter. del D.Lgs. n. 33/2013, come modificati dal D.Lgs.25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

**Indice:** 

#### Parte I Introduzione generale

#### 1) Premessa: il PNA

- 1.1) L'aggiornamento del PNA (determinazione ANAC n. 12/2015)
- 1.2 Nuovo Aggiornamento. Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (deliberazione ANAC n. 831/2016)
- 1.3 PNA 2017

#### Parte II Gestione del Rischio

#### Articolo 1

Definizione di Corruzione

#### Articolo 2

Soggetti del sistema nazionale di prevenzione della corruzione – compiti

#### Articolo 3

Soggetti del sistema locale di prevenzione della corruzione - compiti

#### Articolo 4

Ambito di applicazione soggettivo

#### Articolo 5

Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

#### Articolo 6

Il processo di approvazione del PTPCT

#### Articolo 7

Collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e obiettivi di performance

#### Articolo 8

Analisi del contesto e mappatura dei processi

#### Articolo 9

Identificazione delle Aree di Rischio

#### Articolo 10

Metodologia di valutazione del rischio

#### Parte III Le Misure anticorruzione

#### Articolo 11

Formazione in tema di anticorruzione

#### Articolo 12

Codice di Comportamento

#### Articolo 13

Indicazione dei criteri di rotazione del personale.

#### Articolo 14

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

#### Articolo 15

Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

#### Articolo 16

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

#### Articolo 17

Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

#### Articolo 18

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

#### Articolo 19

La tutela del whistleblower

#### Articolo 20

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

#### Articolo 21

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

#### Articolo 22

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive, organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPCT, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

#### Articolo 23

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

#### Articolo 24

Le responsabilità del rpct e dei responsabili di servizio

#### Articolo 25

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

#### Parte IV

#### Sezione trasparenza

#### 1) PREMESSA:

#### 1) La Trasparenza

- 1.1 Ambito soggettivo e oggetti di applicazione dell'accesso generalizzato
- 1.1.1 Ambito soggettivo
- 1.1.2 Ambito oggettivo
- 1.2 Le tipologie di accesso a dati e documenti
- 1.2.1 L'accesso generalizzato
- 1.2.2 L'accesso civico semplicemente
- 1.2.3 L'accesso documentale

#### Articolo 1

Trasparenza e accessibilità

#### Articolo 2

Obiettivi

#### Articolo 3

Soggetti responsabili

#### Articolo 4

I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

#### Articolo 5

Sezione Trasparenza ed integrità dei dati e monitoraggio delle misure

#### Articolo 6

Dati

#### Articolo 7

Usabilita' e comprensibilita' dei dati

#### Articolo 8

Controllo e monitoraggio

#### Articolo 9

Tempi di attuazione

	Articolo	10
	Principal	informazioni oggetto di pubblicazione
	□ P	ubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi
		ubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico
	□ P	ubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione e di consulenza;
	□ рі	ubblicazione degli atti di concessione, di sovvenzione, contributi, sussidi e attribuzione di
/ai	antaggi ecc	nomici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
	□ рі	ubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari;
	□ рі	ubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici;
		ubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
	Articolo	
		zione dei provvedimenti deliberativi degli organi di indirizzo politico e dei provvedimenti
	dirigenzia	
	Articolo	
		ettronica certificata (PEC)
	Articolo	
		abile del procedimento
	Articolo	
		zione ed aggiornamento dei dati
	Articolo	
		el potere in materia di accesso civico e potere sostitutivo
	Articolo	
	Registro t	inico per gli accessi
	Allegati	
	Anegau	
		ndice generale dei processi
	$\square$ <b>M</b>	Iappatura dei Processi
	$\Box$ C	heck list dalla n. 1 alla n. 16;
	$\Box$ <b>D</b>	ocumentazione dei procedimenti elilizi;
	$\square$ <b>M</b>	lodello per la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni;
		Iodello Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità;
		Iodello segnalazione di condotte illecite;
		Iodello dichiarazione ex art. 14 lett. c), d) ed e) del D.lgs 33/2013
		tanza intervento sostitutivo;
		abella degli obblighi di pubblicazione

#### PARTE I INTRODUZIONE GENERALE

Premessa: Il PNA

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 265 del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la legge 6 novembre 2012 numero 190.

La legge 6 novembre 2012 numero 190, nota come "legge anticorruzione" o "legge Severino", reca le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La legge è in vigore dal 28 novembre 2012.

Tale legge è stato successivamente modificata con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

Le principali modifiche introdotte da tale legge sono così sintetizzabili:
trasferimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione della competenza ad approvare il
Piano Nazionale Anticorruzione che, a tal fine, opera quale Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
qualificazione espressa del suddetto Piano Nazionale Anticorruzione quale atto di indirizzo
per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai fini
dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione;
viene dettagliato meglio il contenuto tipico del suddetto Piano Nazionale Anticorruzione
stabilendo che è ora lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione a dover individuare, anche in relazione
alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, i principali rischi di corruzione e i relativi
rimedi e a dover contenere, altresì, l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione
delle misure di contrasto alla corruzione;
viene previsto il necessario collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza e i documenti di programmazione strategico - gestionali degli enti.
Quindi, per i Comuni, gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
devono diventare contenuto del Documento Unico di Programmazione e del Piano Integrato della
Performance e Piano Risorse e Obiettivi;
☐ In relazione al suddetto collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza e ciclo della Performance viene definito uno specifico ambito di azione
dell'Organismo Indipendente di Valutazione il quale deve ora verificare, anche ai fini della
validazione della relazione annuale sulla performance, la coerenza tra obiettivi di performance e il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Detto Organismo, inoltre, in sede di misurazione e
valutazione delle performance deve tener conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla
trasparenza;
Quanto detto al punto precedente si collega al fatto che gli obiettivi di trasparenza
rientrano nel novero degli obiettivi che devono essere perseguiti dagli incaricati di funzioni
dirigenziali ed il mancato perseguimento dei primi diventa elemento specifico di valutazione della
prestazione dirigenziale. Questa considerazione trova rispondenza nel D. 97/2016 nella parte in cui
(art. 13) ha novellato l'articolo 14 del D. 33/2013, con la previsione secondo cui "Negli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati
a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento
ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del
conferimento di successivi incarichi."
☐ Viene individuato l'ulteriore figura di Responsabile della Trasparenza stabilendo che la
stessa sia unificata con quella del Responsabile della Corruzione. Ora quindi è introdotta l'unica figura
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);
☐ E' rafforzato il ruolo di tale Responsabile prevedendo che siano disposte eventuali
modifiche organizzative necessarie per assicurare allo stesso funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Si assicura maggiore tutela a tale figura
stabilendo che eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, allo svolgimento della sue funzioni
devono essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che può chiedere informazioni
all'organo di indirizzo del Comune e intervenire direttamente nelle forma di cui al comma 3, articolo
13, del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. Inoltre, va rammentato che l'articolo 1 comma 82, ha modificato la
disciplina in materia di revoca del segretario, che svolge le funzione di responsabile della prevenzione
corruzione e trasparenza, prevedendo che "Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale
anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine,
la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in
materia di prevenzione della corruzione.";

☐ E' prevista la redazione da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, entro il 15 dicembre di ogni anno, di una specifica relazione recante i risultati
dell'attività svolta da trasmettere all'Organismo Indipendente di Valutazione e da pubblicare sul sito
stituzionale.
☐ Si rafforza l'apparato sanzionatorio per assicurare l'effettiva attuazione del Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione prevedendo che la violazione da parte dei dipendenti delle misure di
orevenzione in esso contenute costituisca illecito disciplinare;
Sono previste misure di semplificazione per i piccoli comuni con la previsione della
possibilità, per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, di aggregarsi per definire in
comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1991,. n. 241, il Piano triennale per la
prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione;
☐ Definitiva eliminazione della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la
rasparenza e l'integrità in coerenza all'ormai completa integrazione della definizione organizzativa
dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. n. 33/2013 all'interno del PTPC e
della previsione dell'unica figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
rasparenza (RPCT);
In materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza interviene invece il D.Lgs. 33/2013, anche

In materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza interviene invece il D.Lgs. 33/2013, anche questo modificato dal D.Lgs. 97/2016.

Tra le modifiche più importanti apportate al D.Lgs. n. 33/2013 si registra la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT).

Altra rilevante modifica è contenuta nel novellato art. 3, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 33/2013 che dispone che "L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano Nazionale Anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali";

Questa modifica si pone in stretta coerenza con quella del novellato art. 1, comma 6, della citata legge 6 novembre 1992, n. 190, che così dispone: "I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-bis......".

Entrambe le modifiche sono volte a prevedere una disciplina di favore in materia di anticorruzione e trasparenza riservata ai piccoli comuni che decidono di operare, a tali fini, in forma associata.

#### 1.1 L'aggiornamento del PNA (determinazione ANAC n. 12/2015)

In relazione agli obblighi di aggiornamento del PTPCT l'art. 1, comma 8, della 1. 6 novembre 2012, n. 190, stabilisce che: «l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione». In merito, il Piano Nazionale Anticorruzione specifica che l'organo di indirizzo politico deve adottare il P.T.P.C. prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento. In sede di predisposizione annuale del Piano, ovviamente, occorrerà aggiornare le previsioni contnute nel precedente, sia al fine di migliorarne in maniera sostanziale il contenuto e l'efficacia, sia al fine di allinearlo agli aggiornamenti al PNA 2013.

L'ANAC, a proposito degli aggiornamenti annuali, stabilisce che, di anno in anno, il P.T.P.C. deve contenere le schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione per ciascuna misura degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione; deve individuare le priorità di trattamento.

Per ciò che concerne le modalità di aggiornamento la medesima Autorità stabilisce che "ferma restando le competenze del R.P.C. e dell'organo di indirizzo politico, con riguardo rispettivamente alla predisposizione e alla adozione, ciascun soggetto tenuto, sulla base delle proprie specificità, potrà ritenere di

assolvere l'obbligo in parola approvando un piano che sostituisca in toto il precedente ovvero approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al P.T.P.C. Precedente. "

A tal proposito, si sottolinea che il 28 ottobre 2015 l'Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 2015, del Piano nazionale anticorruzione.

L'analisi a campione, compiuta sui PTPC adottati sulla scorta del PNA 2013 ha consentito all'Autorità nazionale anticorruzione di affermare che le variabili per migliorare le strategie di prevenzione della corruzione, "evitando che queste si trasformino in un mero adempimento", sono:

prevenzione della corruzione, eolianao che queste si trasformino in un mero adempimento , sono:
la differenziazione e la semplificazione dei contenuti del PNA, a seconda delle diverse
tipologie e dimensioni delle amministrazioni;
☐ l'investimento nella formazione;
☐ l'accompagnamento delle amministrazioni nella predisposizione del PTPC.
Secondo l'Autorità la scarsa qualità dei PTPC sconta problemi e cause strutturali che concernono,
"da una parte i ruoli e le responsabilità di soggetti che operano nelle amministrazioni e, dall'altra, gli
indirizzi del PNA rivolti indistintamente a tutte le amministrazioni".
L'analisi del campione ha evidenziato numerose criticità:
□ analisi del contesto assente, insufficiente o inadeguata;
□ mappatura dei processi di bassa qualità;
□ valutazione del rischio caratterizzata da "ampi margini di miglioramento";
□ trattamento del rischio insufficiente;
□ coordinamento tra PTCP e piano della perfomance assente;
□ inadeguato coinvolgimento di attori esterni e interni;
□ monitoraggio insufficiente.
L'insoddisfacente attuazione della legge 190/2012 con l'adozione, differenziata in rapporto alle
tipologie di amministrazioni e enti, di efficaci misure di prevenzione della corruzione è
riconducibile a diverse cause. Le più importanti, secondo l'ANAC, sono:
le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e
complessità della normativa;
le difficoltà organizzative delle amministrazioni dovute in gran parte a scarsità di risorse
finanziarie, che hanno impoverito la capacità d'organizzare le funzioni tecniche e conoscitive
necessarie per svolgere adeguatamente il compito che la legge 190/2012 ha previsto;
un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad
evitare le responsabilità del responsabile anticorruzione in caso di mancata adozione (responsabilità
estesa anche alla giunta dopo l'introduzione della sanzione di cui all'articolo 19, comma 5, del DL
90/2014);
l'isolamento del responsabile anticorruzione nella formazione del PTPC ed il sostanziale
disinteresse degli organi di indirizzo che, nella migliore delle ipotesi, si limitano a "ratificare"
l'operato del responsabile.
Proprio per ovviare alle criticità emerse, con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 di
aggiornamento del PNA 2013, l'Autorità ha fissato alcuni elementi la cui presenza, nei PTPC
predisposti dalle PA, si manifesta come imprescindibile:
1) l'analisi del contesto esterno, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a
comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente

dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne; 2) L'analisi del contesto interno basata anche sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi;

per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di

3) La mappatur

a dei processi: il modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi. La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'effettivo svolgimento della mappatura deve risultare nel PTPC.

Dal punto di vista dei rischi specifici il Piano, inoltre, dedicava una sezione speciale alle procedure

di approvvigionamento delle pubbliche amministrazioni, individuando alcune possibili misure di trattamento del rischio.

### 1.2 Nuovo Aggiornamento. Il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (deliberazione ANAC n. 831/2016)

L'Autorità Nazionale Anticorruzione, con determinazione n. 831 del 3 agosto 2016 ha approvato in via definitiva per la prima volta il Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Una delle significative novità poste dal nuovo Piano Nazionale è stata già annunciata al punto 1.1 delle premesse, ossia che allo scopo di fronteggiare le suesposte criticità rilevate nell'adempimento degli obblighi in materia di corruzione e trasparenza da parte dei piccoli Comuni, con esiguità di personale e mezzi, viene dedicato uno specifico paragrafo della sezione speciale ai Piccoli Comuni.

Le indicazioni contenute in detto paragrafo del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 sono volte, principalmente, a favorire forme di aggregazioni tra i piccoli Comuni che consentano, da un lato, di garantire idoneità di risorse e mezzi e dall'altro di assicurare una risposta alla corruzione non solo locale ma più propriamente territoriale e unitaria.

Dal punto di vista dei contenuti, un elemento assai significativo è che il contenuto del Piano per la prevenzione della corruzione sia a tutti gli effetti integrato con il Piano della Trasparenza. Inoltre, viene aggiunta al Piano 2016 una nuova sezione speciale, connotata da un livello di dettaglio di grande rilevanza, dedicata al tema del governo del territorio, attenzionato come area di rischio, visto l'elevato livello di discrezionalità ed incidenza economica che possono avere le scelte di piano.

#### 1.3 PNA 2017

Con deliberazione n. 1208 del 22/09/2017 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento al PNA, per il triennio 2018-2020.

Qui di seguito le principali criticità e aree di miglioramento messe in evidenza nel predetto Piano Nazionale.

L'Autorità, tra le altre cose, ha sottolineato, nella parte generale, negli esiti della valutazione generale dei Piani 2017-2019, una carente o inadeguata descrizione della procedura di approvazione, sottolineando in particolare, per gli enti territoriali, la necessità che si dia evidenza del "doppio passaggio", alfine di coinvolgere il più possigli organi di indirizzo politico nella stesura del PTPCT. Nel processo di approvazione è, altresì, necessario prevedere modalità di coinvogimento degli stakeholders.

Una seconda considerazione riguarda la necessaria individuazione di un sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione del rischio di corruzione.

Inoltre, si pone l'accento sul fatto che il Piano Anticorruzione deve essere necessariamente collegato al sistema di Pianificazione della Performance.

Con particolare riguardo alla mappatura dei processi, invece, l'ANAC ha sottolineato come la stessa sia presente nella maggior parte dei casi, ma non del tutto adeguata. A tal proposito, l'Autorità sottolinea che molte amministrazioni hanno interpretato la suddetta fase di analisi del rischio come una mera elencazione dei processi, anziché secondo le specifiche di cui si fa riferimento al PNA 2015, di cui si è detto sopra. In particolare, secondo la medesima Autorità, occorrebbe corredare la mappatura dei processi con una descrizione puntuale delle fasi e delle attività dei responsabili, così da determinare una più analitica identificazione ed analisi del rischio. Relativamente alla successiva fase di trattamento del rischio, la principale criticità riguarda le misure specifiche che, dove presenti, spesso sono solo elencate e non correlate all'indicazione dei responsabili dell'attuazione, ad indicatori di monitoraggio e risultati attesi.

#### Articolo 1

#### Definizione di corruzione

1. Per <corruzione>, volendo comprendere e oltrepassare la connotazione del termine sul piano esclusivamente penalistico, si intende fare riferimento a tutte quelle fattispecie, anche non penalmente rilevanti, in cui si manifesta, nell'esercizio del pubblico potere "l'abuso da parte di un soggetto pubblico del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati", ovvero a tutte quelle situazioni in cui si evidenzia "un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo".

#### Articolo 2

#### Soggetti del sistema nazionale di prevenzione della corruzione - compiti

- 1. Principale soggetto attore del sistema nazionale di prevenzione della corruzione è L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). La predetta Autorità, così come previsto dal novellato comma 2, lett. b), art. 1 della legge 190/2012, adotta il Piano Nazionale Anticorruzione. Svolge, inoltre, funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni, nonché del rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, in particolare "l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati";
- 2. Organi ausiliari del sistema nazionale di prevenzione della corruzione sono:
  - La *Corte di Conti*, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
  - Il *Comitato interministeriale*, istituito con il DPCM 16 gennaio 2013, che elabora linee di indirizzo e direttive (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
  - La *Conferenza unificata Stato, Regioni e Autonomie Locali*, chiamata ad individuare adempimenti e termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi da parte di regioni, province autonome, enti locali, enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
  - I *Prefetti della Repubblica* che forniscono supporto tecnico e informativo, facoltativo, agli enti locali (art. 1 co. 6 legge 190/2012);
  - La *Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione* (SSPA) che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle amministrazioni statali (art. 1 co. 11 legge 190/2012);
  - Le *pubbliche amministrazioni* che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del proprio *Responsabile delle prevenzione della corruzione;*
- ☐ Gli *enti pubblici economici ed i soggetti di diritto privato in controllo pubblico*, responsabili anch'essi dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal Piano Nazionale Anticorruzione (art. 1 legge 190/2012);

#### Articolo 3

#### Soggetti del sistema locale di prevenzione della corruzione - compiti

- 1. Ciascuna amministrazione pubblica ha l'obbligo di individuare al proprio interno **un Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza**. La nomina del responsabile è di competenza dell'organo di indirizzo politico. Per gli enti locali è competente il Sindaco e lo stesso responsabile è individuato di norma nel segretario comunale.
- 2. Al fine di rafforzare l'autonomia del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nelle ipotesi in cui

questo coincide con il Segretario Comunale, è previsto che "l'eventuale provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace, salvo che l'Autorità rilevi che la stessa sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione". La disciplina è integrata dall'art. 15, co. 3, del d.lgs. 39/2013 che ha esteso l'intervento dell'ANAC anche alle ipotesi in cui sia revocato un incarico amministrativo, di vertice o dirigenziale, conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di RPCT. Inoltre, sussiste anche un dovere di segnalazione all'ANAC di eventuali condotte discriminatorie poste in essere nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione. In caso di revoca dell'incarico a soggetto che sia RPCT, la revoca deve essere tempestivamente comunicata all'ANAC.

- 3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha il dovere di:
  - a) proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
  - b) definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
  - c) verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del PTCPT;
  - d) proporre le modifiche del PTPCT, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
  - e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, deve verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
  - f) entro il 15 dicembre di ogni anno, deve pubblicare nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'organo di indirizzo;
  - g) nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora il dirigente/responsabile lo ritenga opportuno, il responsabile deve riferire sull'attività svolta.
  - 4. I Responsabili di Servizio collaborano con il RPCT alla redazione delle misure del Piano ed, in applicazione del presente Piano, monitorano l'esecuzione delle misure e riferiscono al RPCT circa l'evenutale mancata esecuzione delle stesse e la sostenibilità delle misure.
  - 5. Tutti i dipendenti dell'ente sono tenuti ad attenersi alle misure previste del Piano.
  - 6. Gli OIV hanno il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

#### Articolo 4

#### Ambito di applicazione soggettivo

- 1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del D. Lgs. n. 165/2001, sono tenute all'adozione di PTPCT per il quale il PNA costituisce atto di indirizzo.
- 2. Ogni amministrazione, anche se articolata sul territorio con uffici periferici, predispone un unico piano anticorruzione, salvo i casi, da concordare con l'Autorità, in cui si ravvisi la necessità di una maggiore articolazione del piano fino a prevedere distinti piani per le strutture territoriali.
- 3. le società, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e gli enti pubblici economici devono adottare (se lo ritengono utile, nella forma di un piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrino quelle già individuate ai sensi del d.lgs. 231/2001.
- 4. Le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico assolvono agli obblighi di pubblicazione riferiti tanto alla propria organizzazione quanto alle attività di pubblico interesse svolte.
- 5. Gli enti pubblici economici sono tenuti agli stessi obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

6. Per gli enti e le società partecipate l'adozione di misure integrative di quelle del D. Lgs. 231/2001 è "promossa" dalle amministrazioni partecipanti. In materia di obblighi di pubblicazione, gli stessi enti pubblicano solo i dati relativamente alle attività di pubblico interesse svolte oltre a specifici dati sull'organizzazione indicate nelle linee guida ANAC.

#### Articolo 5

#### Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)

- 1. L'organo di indirizzo politico è competente all'approvazione del *Piano triennale di prevenzione della corruzione* (PTPC). In particolare, lo schema di PTCPT è proposto all'organo di indirizzo politico dal Responsabile anticorruzione, affinché l'approvazione dello stesso avvenga ogni anno entro il 31 gennaio. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione. Negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione è della Giunta comunale.
- 2. il Piano triennale per la prevenzione della corruzione deve contenere:
- a) l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato (comma 5 lett. a) il rischio di corruzione, denominate "aree di rischio";
- b) la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- c) schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA;
- d) le prescrizione in materia di formazione in tema di anticorruzione;

#### Il Piano anticorruzione reca, altresì:

- a) l'indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- b) l'individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- c) l'individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- d) l'indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- e) l'indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- f) la quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

#### Il PTPC reca informazioni in merito (PNA 2013 pag. 27 e seguenti),:

- a) adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- b) indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- c) indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Infine, le amministrazioni possono evidenziare nel PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- a) indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- b) indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- c) elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- d) elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- e) definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- f) elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- g) adozione di misure per la tutela del whistleblower;
- h) predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- i) realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;

- j) realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- k) indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- 1) indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- m) indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTCP, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.
- 3. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contiene anche il piano della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella richiamata delibera dell'ANAC n. 831//2016 di approvazione del PNA 2016, Nella parte dedicata alla trasparenza, occorre dare specifica evidenza delle misure organizzative approntate, al fine di dare effettività agli obblighi di trasparenza.
- 4. I responsabili di servizio e tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione del piano, per quanto di loro competenza, informano periodicamente il responsabile per la prevenzione della corruzione dello stato di attuazione del piano, relazionando annualmente sulla sostenibilità delle misure adottate.

#### Articolo 6

#### Il processo di approvazione del PTPC

- 1. Il presente Piano è stato approvato dalla Giunta con Delibera n. 11 del 31.01.18, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- 2. Hanno collaborato alla stesura dello stesso le posizioni organizzative responsabili di servizio assegnate all'ente.
- 3. È stato pubblicato un avviso volto a raccogliere eventuali proposte da parte degli stakeholders. L'avviso è stato pubblicato all'Albo dell'Ente per 15 giorni non sono pervenute osservazioni.

#### **ARTICOLO 7**

### Collegamento tra obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e obiettivi di performance

1. L'Amministrazione Comunale di Vighizzolo D'Este con delibera di Giunta n.10 del 31.01.18
ha definito i seguenti indirizzi strategici in materia di prevenzione della corruzione e d
trasparenza:
proseguire con l'analisi della realtà amministrativa e organizzativa in modo condiviso fratutto il personale, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, i Responsabili di Area, a fine di evidenziare situazioni di rischio ulteriori e specifiche rispetto a quelle delineate dagli att nazionali. Questo risultato va integrato con la mappatura dei processi. Si ritiene che lo spirito che devanimare questo percorso non debba essere quello del sospetto e del controllo reciproco ma la condivisione di buone pratiche che si diffondano a cascata su tutti i livelli.
collegare le misure di prevenzione con la pianificazione e la programmazione e con i sistema dei controlli interni in particolare:
$\square$ assicurare una stretta connessione tra il PTPC e gli strumenti di pianificazione strategica, di gestione e di controllo;
$\hfill \square$ assicurare il monitoraggio della performance e degli obiettivi assegnati come strumento di prevenzione.

ridurre la possibilità che si manifestino casi di corruzione in particolare:

prevedere misure di protezione generali, valide per tutti i processi, volte a diffondere
pratiche di buona amministrazione, imparzialità e puntuale motivazione nell'operato dei soggetti
chiamati al compimento di atti a rilevanza esterna che possono assumere la forma di principi generali di buona amministrazione ed essere inseriti nel PTPC (es. adeguata programmazione e progettazione,
approfondimento dei bisogni dei portatori di interesse, formazione specifica del personale, diffusione
disposizioni normative specifiche, del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza e del
Codice di comportamento,);
prevedere <u>misure di protezione specifiche</u> per le aree/attività ad alto rischio di corruzione attuando puntuali misure organizzative per il rispetto dei termini di legge e di regolamento nei procedimenti ad istanza di parte, con trattamento delle stesse in ordine di registrazione di protocollo e introducendo misure organizzative per il rispetto dei termini di legge o di contratto per il pagamento delle spese, secondo l'ordine di scadenza di ciascun debito;
d) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione in particolare:
□ controlli: mirare i controlli successivi di regolarità amministrativa e contabile ad aree/attività ad alto rischio di corruzione, introducendo una sezione dedicata. In particolare anticipare il controllo successivo di regolarità amministrativa, strutturando apposite check list di autocontrollo degli atti;
□ procedure: aumentare l'informatizzazione delle procedure e la tracciabilità delle stesse;
promuovere maggiori livelli di trasparenza in particolare:
□ valutare e prevedere l'opportunità di pubblicare dati ulteriori nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale in relazione a specifiche aree a rischio.
Parte II
Articolo 8
Analisi del contesto
La prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto. Tale momento costituisce il passaggio necessario per ottenere le informazioni strumentali a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di

dinamiche sociali, economiche e culturali o in ragione alle caratteristiche organizzative interne. L'analisi del contesto consta di due fasi, ossia l'analisi del contesto esterno e l'analisi del contesto interno, che nel caso del Comune di Santo Stefano di Cadore sono descritte nel riquadro seguente:

#### Contesto esterno.

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati. Secondo i dati contenuti nella "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, a cui è possibile accedere relativamente ai dati della Provincia di Padova alla pagina web:

http://www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata

Vighizzolo d'Este, oggi piccolo paese della Bassa Padovana di circa 900 abitanti, grazie a imponenti opere di bonifica e al terreno fertile, Vighizzolo ha un'economia principalmente agricola, l'attività più importante, oggi industriale, sorta nel paese, è quella del famoso "Mulino Quaglia" che detiene primati italiani nei metodi di lavorazione.

Nel Comune, di Vighizzolo D'Este, alla data del 31.12.18 conta circa 920 abitanti e, da un'analisi dei dati in possesso del Comando della Polizia Locale, non si segnalano eventi delittuosi legati alla criminalità organizzata, ovvero fenomeni di corruzione.

#### Contesto interno

La struttura organizzativa dell'Ente si articola in 3 aree e cioè: Area Amministrativa – affari generali, Area Economico Finanziaria e Area Tecnico manutentiva. Al vertice di ciascuna area vi è un dipendente di categoria D, incaricato di posizione organizzativa.

- 1. Nell'ambito di competenza dell'"Area Amministrativa-Affari Generali" sono ricompresi i Settori organizzativi relativi al seguente insieme di Servizi e/o Uffici Istituzionali
- Segreteria;
- Protocollo;
- centralini;
- URP;
- Messi;
- Servizio demografico e Stato civile;
- Servizi sociali;
- cultura;
- 2 Nell'ambito di competenza dell'"Area economico-finanziaria" sono ricompresi i Settori organizzativi relativi al seguente insieme di Servizi e/o Uffici istituzionali:
- servizio economico finanziario;
- servizio personale;
- servizio tributi;
- economato;
- 3 Nell'ambito di competenza dell'"Area tecnico-manutentiva" sono ricompresi i Settori organizzativi relativi al seguente insieme di Servizi e/o Uffici istituzionali:
- servizio urbanistica;
- servizio edilizia privata e lavori pubblici;
- servizio informatica;
- servizio polizia locale;
- protezione civile;
- servizi scolastici;
- Servizio commercio;
- SUAP.
- 2. L'ANAC ha stabilito che il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza dia atto dello svolgimento della "mappatura dei processi" dell'amministrazione (ANAC determinazione n. 12 del 2015, pagina 18). La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'ente ed ha carattere strumentale a fini

dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

- 3. La mappatura dei principali processi operativi del Comune di Vighizzolo d'Este riportata nella Tabella allegata al Piano.
- 4. Nella Tabella Indice generale dei Processi, allegata al Piano, sono sinteticamente riportati i processi e sotto-processi oggetto di "mappatura" da parte dell'Ente.
- 5. Per le finalità di prevenzione e contrasto alla corruzione, i processi di governo sono scarsamente significativi in quanto generalmente tesi ad esprimere l'indirizzo politico dell'amministrazione in carica. Infatti, la legge 190/2012 è interamente orientata a prevenire i fenomeni corruttivi che riguardano l'apparato tecnico burocratico degli enti, senza particolari riferimenti agli organi politici. Quindi, assumono particolare rilievo i processi ed i sotto-processi operativi che concretizzano e danno attuazione agli indirizzi politici attraverso procedimenti, atti e provvedimenti rilevanti all'esterno e, talvolta, a contenuto economico patrimoniale. Vista la strategicità dell'operazione di mappatura dei processi, sia nell'ambito della costruzione del contesto interno, con valenza organizzativa, sia come fase propedeutica all'identificazione e trattamento del rischio, la mappatura è stata effettuata con il coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa dell'ente.

Come verrà esplicitato qui di seguito per ogni processo si è poi provveduto ad individuare ed identificare il potenziale rischio corruttivo (colonna EVENTO RISCHIOSO di cui alla Tabella di mappatura dei processi).

- 6. A seguito dell'identificazione dei possibili rischi legati alle diverse fasi dei processi, si è proceduto con l'analisi del rischio di corruzione, collegando i rischi identificati alle cause di rischio. Le aree di rischio sono correlabili alle categorie di misure esemplificate dal PNA 2015. Infatti, l'ANAC con detto PNA stabilisce che le misure di prevenzione del rischio di corruzione sono le misure di controllo, le misure di trasparenza, le misure di tipo normativo/regolamentare, le misure di organizzazione o pianificazione, la verifica di assenza di conflitti di interessi, gli interventi formativi e le misure di partecipazione. Ciascuna di queste categorie di misure è stata declinata con particolare riguardo alle varie fasi dei singoli processi.
- 7. La ponderazione dei rischi di corruzione è stata effettuata sulla scorta del metodo utilizzato dall'ANAC per la predisposizione del proprio PTPCT. Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E). In particolare:
- 1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, del fatto che vi sia un'esercizio esclusivo del potere da parte di un particolare soggetto, del fatto che l'atto di impulso sia o meno discrezionale, che siano previsti controlli specifici su un determinato tipo di attività, che vi siano o meno controinteressati etc. Tale valutazione è stata eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente ed attenta valutazione di sintesi, al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;
- 2) l'impatto viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a)sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;
- b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.
- 8. L'impatto viene misurato secondo una scala di valori in altissimo e alto.
- 9. Il prodotto probabilità per impatto viene misurato sulla base di un'apposita matrice riportata all'articolo 10 .

#### Articolo 9

#### Identificazione delle Aree di Rischio

1. L'allegato numero 2 del PNA 2013 identifica 4 Aree di rischio comuni obbligatorie, che devono

essere presenti, quindi nei Piani di tutte le PA. Sono i settori identificati dal PNA come Aree nelle quali il processo si caratterizza per un alto tasso di discrezionalità e per l'impatto economico ed organizzativo delle attività stesse sulla vita dell'ente.

#### AREA 1:

#### acquisizione e progressione del personale:

concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera.

Reclutamento, progressioni di carriera, conferimento di incarichi di collaborazione.

#### AREA 2:

#### affidamento di lavori servizi e forniture:

procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture.

Definizione dell'oggetto dell'affidamento; individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; requisiti di qualificazione; requisiti di aggiudicazione; valutazione delle offerte; verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; procedure negoziate; affidamenti diretti; revoca del bando; redazione del crono programma; varianti in corso di esecuzione del contratto; subappalto; utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### AREA 3:

### provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

autorizzazioni e concessioni.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an*; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'*an* e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an*; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'*an* e nel contenuto.

#### AREA 4:

### provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario:

concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an; provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato; provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an; provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

2. L'ente ha identificato e mappato, quali ulteriori aree di rischio, i seguenti processi:

AREA E (Specifica per i comuni):

AREA DI RISCHIO 5- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA DI RISCHIO 6 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO 7 - Incarichi e nomine

AREA DI RISCHIO 8 - Affari legali e contenzioso

AREA DI RISCHIO 9 - Governo del Territorio

AREA DI RISCHIO 10 - Servizi istituzionali

A ciascuna Area di rischio sono collegati i processi di cui all'articolo 8.

Si rammenta che alle Aree di rischio 2 e 9, rispettivamente relative all'area dei contratti pubblici e del Governo del Territorio, l'ANAC ha dedicato specifici approfondimenti negli aggiornamenti al Piano del 2015 e del 2016.

#### Area di rischio contratti pubblici

Con particolare riguardo all'Area di rischio dei contratti pubblici si ritiene fondamentale creare un flusso informativo volto a rendere trasparente il processo di approvvigionamento, alfine di rendere intellegibili i dati inerenti il fabbisogno stimato, le modalità di approvvigionamento, le categorie di beni e servizi standardizzati oggetto di acquisizione.

Questo, anche allo scopo di poter programmare in maniera più stringente e razionale le spese e le procedure. Proprio in un'ottica di razionalizzazione, la disponibilità dei dati e delle informazioni è volto a prevenire il rischio di duplicazione di procedure e/o l'eventuale frazionamento artificioso delle forniture.

In particolare, questo processo informativo dovrà evidenziare il ricorso a procedure di approvigionamento non concorrenziali, specie nell'area degli affidamenti di importo inferiore a 40.000 €. Il piano nell'ambito di questi affidamenti prevede, comunque, misure di regolamentazione, che saranno collegate alla pianificazione della performance, con l'individuazione di obiettivi specifici.

L'ANAC raccomanda, inoltre, di evidenziare le diverse fasi in cui si articola la procedura di approvigionamento, distinguendo le fasi di programmazione, progettazione, selezione del contraente, verifica ed aggiudicazione, esecuzione del contratto e rendicontazione del contratto. A ciascuna di queste fasi sono collegati o collegabili rischi specifici e alcune misure proposte.

#### Area di rischio Governo del Territorio

Il PNA 2016 ha dedicato particolare attenzione al governo del territorio al cui ambito si ascrivono importanti attività istituzionali del Comune, quali l'urbanistica e l'edilizia, ravvisando in tali attività un elevato rischio di corruzione per una serie di cause dettagliatamente analizzate nel piano medesimo.

Il governo del territorio rappresenta un'area ad elevato rischio di corruzione, per gli interessi particolaristici. Il rischio corruttivo è trasversale e comune a tutti i processi dell'area governo del territorio, a prescindere dal contenuto (generale o speciale) e dagli effetti (autoritativi o consensuali) degli atti adottati (piani, programmi, concessioni, accordi, convenzioni);

Il modello della pianificazione disciplinato dalla legge urbanistica statale n. 1150/1942 prevede il piano regolatore generale (p.r.g.), che presenta, oltre ad un contenuto direttivo e programmatico, prescrizioni vincolanti per i privati, con effetti conformativi della proprietà. Esso può essere ricondotto ai piani comunali generali, ovvero a quegli strumenti di pianificazione urbanistica che hanno ad oggetto l'intero territorio comunale.

Nella Regione Veneto opera, invece, un diverso modello di pianificazione, urbanistica e territoriale, definito dalla legge regionale 23/04/2004 n. 11 "Norme per il governo del territorio". Questo nuovo modello di pianificazione ha previsto, nella Regione Veneto, il superamento del vecchio Piano Regolatore Generale (P.R.G.), previsto dalla suddetta legge urbanistica statale, con il piano di assetto del territorio comunale (PAT) e il piano degli interventi comunali (PI) che costituiscono il piano regolatore comunale. E', poi, prevista una pianificazione comunale attuativa che si esplica tramite piani urbanistici attuativi (PUA). Tale legge regionale prevede anche la possibilità che la pianificazione urbanistica e territoriale possa svolgersi a livello intercomunale tramite il piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).

Fondamentale importanza ha, nella legislazione regionale veneto, la previsione dei seguenti strumenti, da attuarsi obbligatoriamente prima all'avvio del processo di elaborazione del piano di assetto del territorio, considerato che gli stessi sono senz'altro idonei a svolgere anche un'importante funzione di misure di prevenzione della corruzione:

assetto del territorio;
☐ la previsione del metodo della concertazione e partecipazione nella formazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.
Entrambi questi due strumenti svolgono, infatti, una funzione di misure di prevenzione della corruzione rispetto alla fase di redazione del piano di assetto del territorio: il documento preparatorio obbligando l'organo di indirizzo politico ad individuare, anteriormente all'avvio del processo di pianificazione, gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano; il metodo della concertazione e della partecipazione consentendo, sempre anteriormente all'avvio del processo di pianificazione, l'ampia diffusione del documento preliminare tra la popolazione locale, così
permettendo, sin dalla fase di redazione del piano, la partecipazione dei cittadini, delle associazioni economiche e sociali locali alla formazione del piano e la svolgimento da parte delle stesse di un controllo sulla regolarità del processo idoneo anche ai fini di prevenzione della corruzione

Pertanto, nella successiva individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, relativamente alla fase di redazione del piano di assetto del territorio, si indicheranno il documento preliminare e l'udienza pubblica, opportunamente integrati nei loro contenuti minimi già previsti dal legislatore regionale, al fine di renderli maggiormente idonee alla funzione di misure di prevenzione della corruzione

Ulteriori strumenti di pianificazione previsti da tale legge regionale sono il piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e il piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC). Il comune, nell'ambito dei procedimenti di formazione del piano di assetto territoriale (PAT) provvede alla valutazione ambientale strategica (VAS).

La suddetta Legge Regionale si contraddistingue, inoltre, per una grande portata innovativa, avendo previsto forme di partecipazione dei privati alla pianificazione urbanistica e territoriale del Comune.

Si tratta, in particolare, degli accordi tra soggetti pubblici e privati di cui all'art. 6 della suddetta legge regionale n. 11/2004.

Ai fini di individuare i rischi di corruzione e correlate adeguate misure di prevenzione, bisogna rilevare come, alla previsione di questi innovativi istituti, che comportano la partecipazione di privati, finalizzata al concorso di questi alla pianificazione comunale, corrisponde un elevato rischio di corruzione, stante l'ampia discrezionalità che contraddistingue il processo di formazione di questi accordi.

#### Articolo 10

#### METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è stata svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati, per i quali sono stati individuati specifici rischi di corruzione. La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio, fasi descritte analiticamente nei riquadri seguenti

#### A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione.

Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;

valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;

applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine.

#### B. L'analisi del rischio

Nel Piano precedente l'applicazione meccanica della metodologia suggerita dall'ANAC all'Allegato 5 del PNA del 2013 aveva dato, in molti casi, risultati inadeguati, portando ad una sostanziale sottovalutazione del rischio.

La metodologia utilizzata per l'analisi dei rischi di corruzione ai fini della stesura del presente Piano triennale anticorruzione ha inteso, come anche suggerito dall'ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2017, pertanto, scongiurare le criticità sopra evidenziate, basandosi su un principio di prudenza e privilegiando un sistema di misurazione qualitativo, piuttosto che quantitativo. L'adozione di un sistema di misurazione che si ispira al modello adottato dal "UN Global Compact 01 ha, inoltre, perseguito l'obiettivo di conferire agilità ed efficacia al processo di valutazione del rischio. Si è cercato di concentrare lo sforzo dei responsabili verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica

applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders

(cittadini, utenti, operatori economici, sistema Paese nel suo complesso).

E' evidente che l'adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull'amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un'efficacie attività di contrasto della corruzione.

Il valore del rischio di un evento di corruzione è stato calcolato

come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: Rischio (E) = Probabilità(E) x Impatto(E):

1) la probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di

corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al meglio delle sue possibilità di raccolta di

informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa, bassa, media, alta, altissima;

2) l'**impatto** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a)

sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.;

b) sugli stakeholders(cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione.

Si sono quindi fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilità*) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*).

Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto".

L'Allegato 5 del PNA suggerisce metodologia e criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori: probabilità ed impatto, mentre il fattore "probabilità" è stato declinato in una scala crescente di 5 valori (molto bassa, bassa, media, alta, altissima), il fattore "impatto", proprio al fine di assumere una posizione di massima prudenza, è stato declinato in due valori soltanto: "ALTO" e "ALTISSIMO", sulla base della presunzione che qualunque evento di natura corruttiva avrebbe per il Comune un impatto cruciale.

Il prodotto derivante da questi due fattori ha avuto, come possibile esito, soltanto tre valori di rischio: "MEDIO", "ALTO" e "ALTISSIMO, che sono tutti valori che richiedono un adeguato -seppur differenziato - trattamento in termini di mitigazione del rischio, con idonee misure preventive.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

Impatto/ Probabilità	Alto	Altissino	
Altissima	Altissima	Altissimo	
Alta	Alto	Altissimo	
Media	Alto	Altissimo	
Basa	Medio	Alto	
Molto Bassa	Medio	Medio	

#### C. Il trattamento

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Il trattamento consiste nel procedimento "per modificare il rischio". In concreto, individuare delle misure per neutralizzare o almeno ridurre il rischio di corruzione.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Il PTPC può/deve contenere e prevedere l'implementazione anche di misure di carattere trasversale, come:

la	trasparenza,	che	come	già	precisato	costituisce	apposita	sezione	del

sente piano;							
□ <i>l'informatizzazione dei processi</i> che consente, per tutte le attività l'amministrazione, la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il hio di " <i>blocchi</i> " non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna e;							
☐ l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo di dati, umenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno juindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte l'utenza;							
il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali per far emergere ntuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.							
A titolo esemplificativo si allega la seguente tabella dimostrativa in cui le diverse tipologie di rischio sono collegate a diverse tipologie di misure:							
Rischi ↔ Misure							
inadeguatezza dei controlli ↔ misure di controllo							
assenza di trasparenza ↔ misure di trasparenza							
carenza normativa							
bisogno di organizzazione							
possibilità di conflitto di interessi   → verifica di assenza di conflitti di							

interessi

#### **ARTICOLO 11**

#### Formazione in tema di anticorruzione

di:	Si demandano al Responsabile per la prevenzione della corruzione e Trasparenza i compiti
somminis	individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui trare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
[]	individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i soggetti incaricati della
formazion	e.
□	definire i contenuti della formazione anche sulla base del programma che la Scuola della
Pubblica <i>A</i>	Amministrazione proporrà alle amministrazioni dello Stato.

- 2. La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, tavoli di lavoro, ecc. A questi si aggiungono seminari di formazione *online*, in remoto.
- 3. Alla formazione sono dedicate non meno di due ore annue per ciascun dipendente.
- 4. La formazione in tema di anticorruzione non è soggetta al limite di spesa di cui all'articolo 6 comma 13 del DL 78/2010.

#### Articolo 12

#### Codici di Comportamento

- 1. Il Comune di Vighizzolo d'Este in applicazione del Codice di Comportamento si impegna a predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del *Codici di comportamento* per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codici.
- 2. Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.
- 3. Sulle segnalazioni provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

#### Articolo 13 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

qua	decreto	legislativo		e previsioni o assicurare la		-	-	
		O		on consente, all'interno	-	1 1		

perfettamente fungibili.

#### Articolo 14

### Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

1. Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato

#### Articolo 15

### Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

Lo svolgimento di attività lavorativa, ai sensi del Regolamento degli Uffici e Servizi, deve essere autorizzato espressamente dal Responsabile di Servizio, per ciò che concerne i dipendenti non titolari di posizione organizzativa, mentre, per ciò che concerne i Responsabili di Area, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Segretario Comunale.

**RISCHI:** Svolgimento di attività non consentite, che possono integrare ipotesi di conflitto di interessi; mancanza di conoscenza dell'obbligo.

**MISURA:** L'ente si impegna ad adottare una più completa disciplina regolamentare; anche al fine di sensibilizzare i dipendenti intenzionati a svolgere attività esterne sul contenuto dell'obbligo, si procederà a pubblicare sul sito web del Comune modulistica finalizzata a chiarire la necessità di munirsi di autorizzazione dell'ente di appartenenza.

#### Articolo 16

### Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

1. L'ente applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità.

RISCHIO: Conflitto di interessi;

MISURA: L'ente inserirà apposita clausola sull'insussistenza delle cause di inconferibilità in tutti i decreti di nomina ed attribuzione degli incarichi dirigenziali ed equiparati; acquisisce, inoltre, annualmente le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità e verifica la veridicità delle dichiarazioni. (Allegato 4)

#### **ARTICOLO 17**

### Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

- 1. È fatto divieto ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.
- 2. Al privati che abbiano agito in violazione del comma precedente è fatto divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

**RISCHI:** Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente precostituirsi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

MISURA: Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve

rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi. L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

#### **ARTICOLO 18**

### Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

1. Trova piena applicazione nell'ente l'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001, il quale pone
condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento
di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

2. La norma in particolare prevede che coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:
$\square$ non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Rischio: Trasparenza delle procedure

**Misura:** ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

#### Articolo 19

#### La tutela del whistleblower

1. La tutela del whistleblower è un dovere di tutte le amministrazioni pubbliche le quali, a tal fine, devono assumere "concrete misure di tutela del dipendente" da specificare nel Piano triennale di prevenzione della corruzione. La disciplina per la tutela del whistleblower è stata recentemente modificata dalla legge n. 179 del 30.11.2017 che ha interamente novellato l'art. 54 – bis del D.Lgs. n. 165/2001.

☐ I soggetti tutelati sono, specificamente, tutti i "dipendenti pubblici" che, in ragione del
proprio rapporto di lavoro, siano venuti a conoscenza di condotte illeciti, intendendosi per tali sia i
dipendenti con rapporto di lavoro di diritto privato (art. 2 co. 2 d.lgs 165/2001), sia i dipendenti con
rapporto di lavoro di diritto pubblico (art. 3 d.lgs 165/2001) compatibilmente con la peculiarità dei
rispettivi ordinamenti. La nozione di dipendente pubblico deve essere intesa in senso ampio e
ricomprende i dipendenti degli enti pubblici economici, i dipendenti degli enti privati sottoposto a
controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, i lavoratori e ai collaboratori delle imprese
fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.

	La segnalazione può essere inoltrata dal whistleblower al responsabile della prevenzione
della	corruzione e della trasparenza di cui all' <u>articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190</u>
ovver	o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella

contabile.

$\Box$ Le	e segnalazioni meritevoli di tutela riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità,
consumati o te	entati, a danno dell'interesse pubblico. Solo a scopo esemplificativo tra i comportamenti rilevanti vi
sono tutte le az	zioni od omissioni, commesse o tentate:
□ per	nalmente rilevanti;
□ po	ste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in
via disciplinar	re;
□ sus	scettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente
pubblico	
□ sus	scettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine dell'Ente;
☐ sus danno all'amb	scettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un biente;
□ pre	egiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso l'Istituto.
del potere un mal fur	nando, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui venga in evidenza nzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, reso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno e ciò a prescindere dalla penale.

- 5. Le condotte illecite devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza "in ragione del rapporto di lavoro". Le situazioni segnalabili, che fanno scattare l'obbligo di tutela del dipendente segnalante, sono quelle in cui si verifica che, in base alle proprie conoscenze, il dipendente ritenga "altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito", così come definito al comma precedente.
- 6. Il dipendente whistleblower, in relazione ai fatti segnalati, deve essere tenuto esente da conseguenze disciplinari e non può essere demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinati dalla segnalazione. L'identità del segnalante non può essere rivelata, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 54 bis comma 3, ed è sottratta al diritto di accesso. L'eventuale violazione del diritto di anonimato da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione ovvero l'adozione di procedure che non garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria.
- 7. La tutela, di cui ai commi precedenti, non trova applicazione nelle ipotesi in cui il comportamento del dipendente segnalante perfezioni le ipotesi di reato di calunnia o diffamazione. La tutela viene meno, altresì, quando la segnalazione riguardi informazioni false, rese colposamente o dolosamente.

RISCHIO: Discriminazione del dipendente, mobbing

**MISURA:** L'ente, ove ciò sia possibile, si impegna unitamente all'Unione Montana di Comelico e Sappada a dotarsi di un sistema informatizzato che consenta l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consenta l'archiviazione.

I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed la massimo riserbo, secondo quanto previsto dai paragrafi B.12.1, B.12.2 e B.12.3 dell'Allegato 1 del PNA 2013.

La segnalazione può essere effettuata mediante apposito modulo allegato al Presente Piano (Allegato 5) ed al fine di garantire l'anonimato si determina che l'inoltro avvenga con le seguenti modalità: 1) tramite casella di posta elettronica appositamente dedicata, con indirizzo segretario@comune.vighizzolo.pd.it il cui accesso è riservato, mediante procedura di autenticazione informatica, al solo Responsabile della Prevenzione della corruzione e della

trasparenza . In tal caso l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi non è opponibile per legge; 2) tramite servizio postale o *brevi manu* , con l'utilizzo di una doppia busta indirizzata al responsabile per la prevenzione della corruzione del Comune di Vighizzolo D'Este). e contenere, in modo chiaro e leggibile, la dicitura "RISERVATA PERSONALE".

#### Articolo 20

### Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

- 1. I parametri di misurazione dei termini procedimentali possono essere utilizzati per finalità di valutazione della *perfomance* dei responsabili e del personale dipendente.
- 2. Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

RISCHIO: Malfunzionamento dei servizi erogati;

**MISURA:** Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

Si prevede, inoltre, in applicazione dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990, in caso di inerzia del soggetto responsabile della conclusione del procedimento, di individuare quale titolare del potere sostitutivo il segretario comunale *pro tempore* o chi ne esercita le funzioni. Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario. Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti.

#### **ARTICOLO 21**

#### REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON ESSA STIPULANO CONTRATTI E INDICAZIONE DELLE ULTERIORI INIZIATIVE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI PUBBLICI.

- 1. L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere. A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse tipizzate dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza" secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.
- 2. Nel caso si verifichino le ipotesi di cui sopra, la segnalazione del conflitto da parte del dipendente deve essere scritta e indirizzata al Capo del relativo settore il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'azione amministrativa. Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che ha effettuato la segnalazione, sollevandolo dall'incarico oppure motivando le ragioni che gli consentono comunque l'espletamento dell'attività.

professionalmente idonei, il Responsabile dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.
Qualora il conflitto riguardi il Responsabile di Settore, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
□ Nel caso in cui il conflitto di interessi riguardi un collaboratore a qualsiasi titolo, questi ne darà comunicazione al Responsabile del Settore committente l'incarico.
ARTICOLO 22
INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE, ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC, CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA
1. La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali ulteriori strategie di prevenzione. Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione e la trasmette alla Giunta comunale ed all'OIV.
3. Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta. La relazione viene trasmessa alla Giunta del Comune, all'OIV e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente. Tale documento dovrà contenere:
$\ \square$ la reportistica delle misure anticorruzione come rilevata nel processo di performance ( e quindi quelle del penultimo anno);
□ le considerazioni ed eventuali proposte del Responsabile della prevenzione della corruzione sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C., incluse eventuali proposte di modifica.

3. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico, lo stesso dovrà essere affidato dal Responsabile di Servizio ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti

#### **ARTICOLO 23**

#### AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE

- 1. In conformità al PNA del 2013 (pagina 52), l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.
- 2. A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure.
- 3. Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, conflitto di interessi e corruzione.
- Tra gli *obiettivi strategici* del piano, oltre a verificare lo stato della qualità percepita,

migliorare i servizi offerti, ampliare ed integrare i servizi nei limiti delle risorse di bilancio disponibili (assai scarse invero), la finalità di raccogliere informazioni e dati utili per la stesura del PTPCT, per l'attuazione di politiche di contrasto della corruzione, ovvero segnalazioni di episodi di malaffare/cattiva gestione.

#### **Art. 24**

#### LE RESPONSABILITÀ DEL RPCT E DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO

- 1. A fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della prevenzione della corruzione. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012:
- -al comma 8 stabilisce che "la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale";
- -al comma 12 prevede che, in caso di commissione all'interno dell'amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C. risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo 1;
- -al comma 14, individua inoltre un'ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo.
- 2. Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della trasparenza e delle P.O. con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di trasparenza. In particolare:
- -l'articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.
- -l'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che "l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili".

#### **ARTICOLO 25**

#### LA RESPONSABILITÀ DEI DIPENDENTI PER VIOLAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE

1. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente P.T.P.C.T devono essere rispettate da tutti i dipendenti, comprese le P.O..

L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che "La violazione, da parte

dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare".

Con particolare riferimento alle P.O., a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

#### PARTE IV SEZIONE TRASPARENZA

#### 1) La trasparenza

Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. "decreto trasparenza"), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. Il Consiglio di Stato nel parere reso sullo schema di decreto attuativo ha sottolineato come l'introduzione del nuovo accesso civico segni "il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (from need to right to know) e rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine della pubblica amministrazione trasparente come una casa di vetro" (Cons. Stato, sez. consultiva, parere 24 febbraio 2016 n. 515/2016). In attuazione di quanto previsto dall'art. 5bis, co. 6 del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha predisposto uno schema di Linee guida, recanti indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti previsti dalla legge al nuovo accesso civico generalizzato. Le predette linee guida, pagina 3 e 4, si preoccupano di indagare i rapporti ed il discrimine esistente tra le diverse tipologie di accesso, chiarendo che il nuovo accesso generalizzato non si sostituisce all'accesso documentale di cui alla legge 241/1990 ed all'accesso civico, ma opera per giustapposizione. A tal proposito l'ANAC, nel medesimo testo, sottolinea l'urgenza della "adozione, anche nella forma di un regolamento sull'accesso, di una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore e di evitare comportamenti disomogenei tra gli uffici che vi devono dare attuazione."

Questo regolamento dovrebbe, peraltro, contemplare un adeguamento della struttura organizzativa che dovrebbe concentrare la competenza a decidere su tutte le istanze di accesso in capo ad un Unico Ufficio, dotato di una struttura idonea.

**1.1.1 Ambito soggettivo** L'ambito dei soggetti nei confronti dei quali è possibile attivare l'accesso

Qui di seguito si procede a dare un quadro sistematico dei nuovi diversi tipi di accesso.

#### 1.1 Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'accesso generalizzato

civico	è disciplinato dal nuovo articolo 2 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs.
97/20	16. In particolare, si tratta di:
	Pubbliche amministrazioni.
	Enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo pubblico ed altri enti di
diritto pr	ivato assimilati;
	Società in partecipazione pubblica ed altri enti di diritto privato assimilati
1.1.2	Ambito oggettivo L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai
docui	menti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Dalla lettura dell'art. 5 bis del decreto trasparenza, come introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, si evince, inoltre, che oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. e dagli altri soggetti indicati al punto 1.1.

#### 1.2 Le tipologie di accesso ad atti e documenti

**1.2.1 L'accesso "generalizzato"** Il rinnovato art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 33/2013, regola la nuova forma di accesso civico cd. "generalizzato", caratterizzato dallo "scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico". A tali fini è quindi disposto che "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, **ulteriori** rispetto a quelli oggetto di pubblicazione".

L'accesso generalizzato è dunque autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione (al quale è funzionalmente ricollegabile l'accesso civico "semplice" di cui al successivo par. 2.2.) incontrando, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5-bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni come previsto dall'art. 5-bis, c. 3. Con il nuovo decreto viene così introdotto nel nostro ordinamento un meccanismo analogo al sistema anglosassone (c.d., FOIA-Freedom of information act) che consente ai cittadini di richiedere anche dati e documenti che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare. Si sottolinea come l'esercizio del diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. Nel caso dell'accesso civico generalizzato, vista la strategicità che questo assume nell'ambito della logica della total disclosure, l'Amministrazione dovrà disciplinare con attenzione il pregiudizio arrecabile ad interessi pubblici o privati e l'eventuale diniego potrà avere come unico referente il pregiudizio concreto arrecato, rifuggendo da interpretazioni addomesticate dalla sola volontà di non consentire un controllo generalizzato.

**1.2.2.** L'accesso civico "semplice" L'accesso civico regolato dal primo comma dell'art. 5 del decreto trasparenza (cd. "semplice"), è correlato ai soli atti ed informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione, comportando il diritto di chiunque di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Costituisce, in buona sostanza, un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge alla PA interessata, esperibile da chiunque (l'istante non deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale alla tutela di una situazione giuridica qualificata). Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del *programma triennale per la trasparenza e l'integrità*, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una "apposita sezione". Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati

1.2.3 L'accesso documentale Le due forme di accesso civico regolate dal c.d. decreto trasparenza hanno natura, presupposti ed oggetto differenti dal diritto di accesso di cui agli artt. 22 e seguenti, legge n. 241/1990 (cd. "accesso documentale"). Si osserva che tali disposizioni assumono carattere di specialità - accesso ai documenti amministrativi - rispetto alle norme del decreto trasparenza afferenti le modalità di accesso a qualsivoglia documento, atto o informazione detenuta dalla PA. La finalità dell'accesso documentale, si rammenta, è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà che l'ordinamento attribuisce loro, a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. Il richiedente deve infatti dimostrare di essere titolare di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"; in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. La legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi va così

riconosciuta a chiunque può dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione hanno spiegato o sono idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei propri confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Per l'ANAC (cfr. Linee guida) "l'accesso agli atti di cui alla l. 241/90 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all'accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell'accesso documentale dove la tutela può consentire un accesso più in profondità e, nel caso dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni."

#### ACCESSO AGLI ATTI EX L. 241/90

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta				
E' necessario un interesse	Ha ad oggetto	La richiesta, anche verbale, deve essere				
diretto concreto ed attuale,	dati e documenti	presentata all'Ufficio competente a				
corrispondente ad una	collegati	formare l'atto conclusivo del				
situazione giuridicamente	all'interesse	procedimento o a quello che lo deterrà				
tutelata e collegata a dato o	diretto e	stabilmente				
al documento al quale è	contenuti in					
richiesto l'accesso.	ATTI.					

#### ACCESSO CIVICO DLGS 33/13

ACCESSO CIVICO DE	GD 33/13	,
Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
Non è necessario un	Riguarda solo	La richiesta può essere presentata,
interesse diretto.	DATI,	alternativamente, ad uno dei seguenti
	DOCUMENTI,	uffici: a) all'ufficio che detiene i dati, le
	INFORMAZIONI	informazioni o i documenti; b)
	oggetto di	all'Ufficio relazioni con il pubblico; c)
	pubblicazione ex	ad altro ufficio indicato
	dlgs33/2013	dall'amministrazione nella sezione
		"Amministrazione trasparente"del sito
		istituzionale; d) al responsabile della
		prevenzione della corruzione e della
		trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto
		dati, informazioni o documenti oggetto
		di pubblicazione obbligatoria ai sensi del
		presente decreto.

#### ACCESSO CIVICO DLGS 97/16

Interesse tutelato	Oggetto	Forma della richiesta
Non è necessario un	Riguarda anche	Come accesso civico
interesse diretto.	DATI,	
	DOCUMENTI,	
	INFORMAZIONI	
	detenuti dalle PA,	
	ulteriori rispetto a	

quelli oggetto di pubblicazione	
pubblicazione	

#### Articolo 1 -

#### TRASPARENZA E ACCESSIBILITA'

- 1. Sulla base delle prescrizioni dettate dalla legislazione più recente, la trasparenza dell'attività delle PA, ivi compresi gli enti locali, costituisce un elemento distintivo di primaria importanza, con particolare riferimento sia al miglioramento dei rapporti con i cittadini sia alla prevenzione della corruzione sia per garantire applicazione ai principi di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia, economicità, efficienza, integrità e lealtà, che rappresentano i punti essenziali di riferimento per le attività delle PA.
- 2. In tale ambito si sottolinea il rilievo che assume la possibilità di comparare i dati sui risultati raggiunti nello svolgimento delle attività amministrative e, in particolare, nella performance.
- 3. La trasparenza costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dal Comune, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei principi contenuti nello Statuto comunale.
- 4. Con la sezione trasparenza del presente PTPCT il Comune vuole dare applicazione concreta a queste indicazioni, in particolare riassumendo le principali azioni e linee di intervento che intende perseguire in tema di trasparenza e sviluppo della cultura della legalità, sia all'interno della struttura comunale sia nella società civile.

#### ARTICOLO 2 -

#### **OBIETTIVI**

- 1. Obiettivi di trasparenza nel 2019 sono:
- a) aumento del flusso informativo interno all'Ente;
- b) ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;
- c) progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.
- 2. Obiettivi di trasparenza nell'arco triennale di vigenza del Piano sono:
- implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati;
- implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione;
- rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere a fuoco in modalità migliorativa i bisogni informativi degli stakeholder interni ed esterni all'amministrazione.

#### **ARTICOLO 3**

#### SOGGETTI RESPONSABILI

- 1. La Giunta approva annualmente il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), di cui è parte integrante il Piano per la trasparenza ed i relativi aggiornamenti.
- 2. Il Responsabile della Trasparenza, individuato di norma nel Segretario, coordina gli interventi e le azioni relativi alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo all'OIV.
- 3. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei settori per la gestione dei flussi informatici

- 4. L'OIV verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello politico amministrativo e del Responsabile della Trasparenza per l'elaborazione del relativo programma.
- 5. I dipendenti individuati dal Responsabile della trasparenza sono considerati quali responsabili della pubblicazione e sono tenuti ad ottemperare agli obblighi meglio specificati all'art. 4. In mancanza di specifica individuazione od in assenza del soggetto addetto alla pubblicazione, provvede alla pubblicazione stessa il responsabile del servizio detentore dei dati.

#### **ARTICOLO 4**

#### I RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

I responsabili della trasmissione dei dati sono i soggetti tenuti alla individuazione e/o elaborazione dei dati. I predetti responsabili trasmettono secondo la tempistica prevista nella tabella i dati ai soggetti cui spetta la pubblicazione, come individuati della stessa tabella. Nella tabella allegata al presente piano sono indicati, per ciascuno degli obblighi di cui all'allegato 1 delle Linee Guida ANAC 1310, approvate in via definitiva il 28/12/2016, i singoli responsabili della trasmisione dei dati e della pubblicazione degli stessi.

#### **ARTICOLO 5**

#### SEZIONE TRASPARENZA ED INTEGRITA' DEI DATI E MONITORAGGI

- 1. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i responsabili dei servizi ed i referenti responsabili della pubblicazione, predispone ogni anno, all'interno del PTPC apposita sezione dedicata alla trasparenza.
- 2. Esso è adottato dalla Giunta entro il 31 gennaio. E' pubblicato sul sito internet quale asenzione del Piano triennale anticorruzione.
- 3. La verifica sul rispetto delle sue prescrizioni è effettuata dal Responsabile della trasparenza, che si avvale a tal fine dei responsabili dei servizi. Tale verifica è inviata all'OIV.

#### **ARTICOLO 6**

#### **DATI**

- 1. Il Comune pubblica nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale, le informazioni, dati e documenti su cui vige obbligo di pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013.
- 2. L'elenco degli atti soggetti a pubblicazione sono indicati, in maniera in ogni caso non esaustiva, al successivo art. 10 del presente piano. Essi sono inseriti ed aggiornati direttamente dai Responsabili della pubblicazione che provvedono a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.
- 3. I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

	Le	norme	sulla	trasparenza,	nello	specifico	quelle	previste	anche	dalla	Legge
Anticorru	zione	e (n. 190,	/2012),	devono essere	e appli	cate anche	alle soci	ietà partec	ipate e	alle soc	cietà ed
enti da ess	50 CO	ntrollate	o vigila	ate.							

□ Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

#### USABILITA' E COMPRENSIBILITA' DEI DATI

- 1. Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 33/2013, affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto.
- 2. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:
- Completi ed accurati:

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni;

- Comprensibili:

Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente.

#### Pertanto occorre:

- a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni
- b) selezionare e elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
- Aggiornati:

Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi

- Tempestivi:

La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione da parte dell'utente

- In formato aperto:

Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

3. Gli Uffici devono, ove possibile, esporre in forma sintetica in tabelle i dati, documenti ed informazioni oggetto di pubblicazione, al fine di aumentare il livello di comprensibilità degli stessi e di semplificare la consultazione dei medesimi.

#### **ARTICOLO 8**

#### **CONTROLLO E MONITORAGGIO**

- 1. Alla corretta attuazione di quanto indicato dalla presente sezione concorrono il Responsabile della trasparenza, l'OIV, tutti gli uffici dell'Amministrazione e i relativi responsabili dei servizi.
- 2. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione della presente sezione del piano e delle iniziative connesse, riferendo al Sindaco, all'OIV su eventuali inadempimenti e ritardi.
- 3. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i responsabili delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze, i quali dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione.
- 4. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto all'esecuzione, in via sostitutiva, della pubblicazione.

## ARTICOLO 9 TEMPI DI ATTUAZIONE

1. L'attuazione degli obiettivi previsti per il triennio si svolgerà entro le date previste nel presente programma, come di seguito indicato:

Anno 2019

- Aggiornamento della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2019;
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2019.

Anno 2020

- Aggiornamento della Sezione Trasparenza entro 31 gennaio 2020
- Impostazione sistema rilevazione automatica del livello di soddisfazione di alcuni servizi resi dall'Ente entro il 31 dicembre 2020

#### **ARTICOLO 10**

#### PRINCIPALI INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE

- 1.All'interno del sito istituzionale, il Comune ha l'obiettivo di pubblicare e mantenere aggiornati i dati di cui alla tabella in calce alla presente sezione, il cui inserimento avviene secondo la tempistica prescritta nella stessa tabella.
- 2. L'Ente dovrà porre particolare attenzione ai seguenti adempimenti:
- A) La pubblicazione dei dati relativi ai provvedimenti amministrativi
- L'Amministrazione comunale pubblica ed aggiorna ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai Responsabili dei servizi, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
- I. autorizzazioni e concessioni;
- II. scelta del contraente l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui decreto legislativo 50/2016;
- III. concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- IV. concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
- B) La pubblicazione dei dati degli organi di indirizzo politico;

Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base ed agli atti degli organi di indirizzo politico, questi ultimi da pubblicarsi all'Albo Pretorio on line dell'ente, sul sito devono essere pubblicate anche alcune informazioni che riguardano i componenti degli organi di indirizzo politico. In particolare, devono essere pubblicati:

- i. l'atto di nomina o di proclamazione;
- ii. il curriculum;
- iii. i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici (lett. C dell'art. 14 D, Lgs, 33);
- iv. i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici e privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti (lett. d) dell'art. 14 D, Lgs, 33 );
- v. gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi

spettanti (lett. e) dell'art. 14 D, Lgs, 33).

#### C) La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenza

Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:

- a. gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- b. il curriculum vitae;
- c. i dati relativi ad incarichi esterni in enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o lo svolgimento di attività professionali;
- d. i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia dell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

In caso di omessa pubblicazione, il pagamento del corrispettivo determina responsabilità disciplinare e contabile.

### D) La pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati

L'amministrazione comunale, come misura ulteriore, a scopo di trasparenza, pubblica gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, anche di importo inferiore a mille euro.

La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

#### E) La pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari

La pubblicazione di cui alla lettera precedente comprende necessariamente:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

#### F) La pubblicazione dei dati relativi agli appalti pubblici

		ministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori devono pubblicare e aggiornare sul del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente":
		tutti gli atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture,
qu de	elli tra e ll'articol	tutti gli atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, pere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi o 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati, con l'applicazione esizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
		nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei oggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
		la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
		i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
		nto il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale per ogni gara d'appalto le ni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:
		la struttura proponente;
		l'oggetto del bando;
		l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
		l'aggiudicatario;
		l'importo di aggiudicazione;
		i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
		l'importo delle somme liquidate.
	pubbli	il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono cate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto asenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'ANAC.

#### G La pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

L'Amministrazione comunale pubblica l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

# ARTICOLO 11 PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DEI PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI

1. L'ente pubblica in apposita sezione del sito web del Comune denominata documenti on-line ed in Amministrazione Trasparente nella Sottosezione Provvedimenti, per un periodo di cinque anni, tutti gli atti degli organi di indirizzo politico ed i provvedimenti dei dirigenti.

#### ARTICOLO 12 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

1. La Posta Elettronica certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente la documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna.

2. Il Comune ha un unico registro di protocollo.

dei controinteressati individuati;

nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dal richiedente o dai controinteressati.

3. La ricezione avviene in modo automatico. Al momento le operazioni di ricezione e inoltro vengono seguite dagli operatori dell'Ufficio Protocollo.

### ARTICOLO 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Responsabile del procedimento di formazione, adozione e attuazione del Programma, del processo di realizzazione delle iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità, è il Segretario Comunale.

#### ARTICOLO 14 LA CONSERVAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI

- 1. La pubblicazione sul sito istituzionale del Comune ha una durata ordinaria di cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e quanto già previsto in materia di tutela di dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati.
- 2. Trascorso il termine ordinario quinquennale o i diversi termini previsti dalla normativa sopra richiamata, i dati e le informazioni pubblicati sul sito istituzionale del Comune per tali dati trova comunque applicazione l'istituto dell'accesso civico generalizzato.
- 3. In corrispondenza di ciascun contenuto della Sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune deve essere esposta la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

### ARTICOLO 15 TITOLARE DEL POTERE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E POTERE SOSTITUTIVO

☐ In caso di inadempimento degli obblighi di pubblicazione, l'atto, il documento o l'informazione soggetta a pubblicazione obbligatoria dovrà essere pubblicata, anche a seguito dell'istanza di accesso civico formulata da qualunque soggetto.		
L'istanza va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT), il quale è tenuto a concludere il procedimento di accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni.		
☐ In caso di ritardo o mancata risposta o diniego da parte del RPCT il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo, ove presente e diverso dal RPCT, che conclude il procedimento di accesso civico come sopra specificato, entro i termini di cui all'art. 2, co. 9 ter della 1. 241/1990.		
ARTICOLO 16 REGISTRO UNICO PER GLI ACCESSI		
Tutte le istanze di accesso pervenute al Comune devono essere registrate in ordine cronologico in un registro unico accessibile ai Responsabili degli uffici, al RPCT e all'OIV, con indicazione:		
☐ dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;		

dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzar o negare o differire l'accesso

L'RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze.